



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Piera Capone

**Una parodia su speculazioni e ‘diritto del
mercato’ in un passo dei *Captivi* di Plauto**

Numero IX Anno 2016

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Redattori

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), N. Donadio (Univ. Milano), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

UNA PARODIA SU SPECULAZIONI E ‘DIRITTO DEL MERCATO’ IN UN PASSO DEI *CAPTIVI* DI PLAUTO

1. La lettura di uno di quei monologhi dai toni farseschi che Plauto, nei *Captivi*, affida al parassita Ergasilo offre l’occasione di svolgere alcune riflessioni sulle dinamiche dei mercati dell’epoca (tra la fine del III e la prima metà del II sec. a.C.) e sulla loro regolamentazione da parte dell’ordinamento giuridico¹. Ad essere particolarmente suggestivi in tal senso sono i versi finali del lungo discorso contro le nuove abitudini dei giovani, i quali non solo erano indifferenti ai continui scherzi dei parassiti, ma non offrivano più loro pranzi o cene, lasciando così quasi intendere l’esistenza di un accordo finalizzato ad affamarli (vv. 487- 497): infatti, come si avrà modo di verificare, le stizzite invettive di Ergasilo sottintendono, sotto le apparenze comiche, chiari riferimenti sia al fenomeno delle speculazioni nei mercati sui prezzi dei beni di prima necessità, sia alle modalità con le quali tali comportamenti venivano repressi.

Prima di esaminare i versi in questione, è opportuno tuttavia premettere alcune considerazioni sulla funzione dei monologhi nelle commedie plautine e, in particolare, di quelli di Ergasilo rispetto alla trama generale dei *Captivi*, e ciò in quanto tale aspetto può influenzare sensibilmente la determinazione del grado di romanità dei monologhi medesimi e, quindi, l’aderenza delle

¹ *Capt.* 461 – 497. Oltre a questo monologo di Ergasilo, ve ne sono altri tre (vv. 69–109; 768–780; 901-908), senza voler contare i numerosi a–parte e la messinscena che va dal v. 790 al v. 832, nella quale il parassita sostanzialmente monologa.

allusioni giuridiche in essi contenute al diritto romano piuttosto che a quello attico.

2. Il criterio metodologico condiviso dalla storiografia moderna nell'affrontare l'antica questione della fedeltà di Plauto ai suoi modelli greci e, specularmente, quella del valore testimoniale da attribuirsi al suo teatro ai fini di una conoscenza della realtà romana, ivi compresa quella giuridica, punta sul ruolo più o meno essenziale che un brano presenta ai fini dello svolgimento della trama della commedia². Abbandonate pertanto posizioni estreme, frutto in buona sostanza dal fatto che il diritto plautino risulta spesso un misto di greco e romano con compromessi e oscillazioni variabili³, gli studiosi sono inclini oggi a ritenere, sotto un profilo

² Si tratta, com'è noto, di un tema che ha impegnato gli studiosi di tutti i tempi. Nell'impossibilità di riportare qui in modo dettagliato la sterminata e variegata letteratura in merito, si rinvia all'articolato ed esauriente quadro degli orientamenti dottrinari al riguardo ricostruito da S. A. CRISTALDI, *Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto*, in *Index*, XXXIX, 2011, 2 ss. Ulteriori, singole posizioni dottrinarie saranno richiamate all'occorrenza nel corso del lavoro.

³ Sulla 'ambiguità' del diritto plautino vd. in particolare G. LOTITO, *Usi e funzioni del diritto*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993*, a cura di D. MANTOVANI, Torino, 1996, 189, 200 ss., per il quale essa «va vista dal lato della percezione del pubblico; Plauto desiderava che venisse resa agevole, nelle ricezione, l'integrazione delle situazioni o degli accenni giuridici contenuti nell'azione». L'Autore, inoltre, ha ben rilevato come l'impedimento più grave ad una valutazione sufficientemente valida dei rapporti di Plauto col diritto è dato dalla mancanza dei modelli greci specifici della sue commedie, dalla nostra relativa conoscenza di alcuni istituti della sua età e, inoltre, dalla impossibilità di stabilire il grado della conoscenza plautina del funzionamento del diritto attico, risalente talvolta a più di un secolo prima. Proprio la considerazione del tipo di uditorio delle commedie plautine, il quale, per essere costituito in gran parte da personaggi grossolani interessati più alle conseguenze pratiche ed economiche che non al preciso meccanismo giuridico di un istituto, rappresenta per L. LABRUNA, *Plauto, Maniello, Catone: fonti per lo studio dell'«esempio consensuale»?*, in *Labeo*, XIV, 1968, 24 ss. (= *Admnicula*, Napoli, 1988, 199 ss., da cui si cita), un profilo di estremo interesse nel

generale, che il Sarsinate abbia spesso mantenuto inalterate le linee generali dell'azione offertegli dai modelli greci specifici delle sue commedie, lavorando invece con ampi margini di libertà in tutte le parti non indispensabili per l'intreccio della vicenda, ma utili ad attirare l'attenzione del pubblico e suscitare la sua ilarità⁴. Di conseguenza, con specifico riguardo ai riferimenti al diritto, il 'criterio del particolare' quale guida per valutarne l'attendibilità quali possibili fonti del diritto romano, si è tradotto nel distinguere fra quei contenuti giuridici senza i quali «crollerebbe l'impalcatura dell'azione», che sarebbero perciò di certa derivazione greca, e quelli connessi solo superficialmente alla trama, che pertanto sarebbero stati aggiunti in modo originale da Plauto soprattutto «nelle decorazioni dei suoi monologhi e dei suoi cantica»⁵. Dal

valutare la ricerca da parte di Plauto della coerenza e della veridicità delle situazioni (anche) giuridiche rappresentate.

⁴ Quest'orientamento, com'è noto, ha trovato la sua massima espressione nelle ricerche condotte da E. FRAENKEL, *Elementi plantini in Plauto*, trad. it. (con *Addenda* dell'autore, di cui si vd. in particolare pp. 398 ss.) dell'ed. Berlino 1922, Firenze, 1966, *passim*, cui si deve una magistrale analisi dei modi con i quali il commediografo avrebbe tentato di ottenere un'aderenza alla realtà romana delle situazioni sociali, ambientali e giuridiche proprie dei modelli greci. Tale criterio metodologico è stato sviluppato e motivato, con particolare riguardo proprio al profilo giuridico della questione plautina, specialmente da U. E. PAOLI, *Comici latini e diritto attico*, Milano, 1962, 8 ss., le cui conclusioni sono state pienamente condivise da M. AMELOTTI, in *SDHI*, XXIX, 1963, 353 ss.; vd., inoltre, G. ROTELLI, *Ricerca di un criterio metodologico per l'utilizzazione di Plauto*, in *BIDR*, LXXV, 1972, 97 ss.; 111 s., e PH. LEITNER, *Die plantinischen Komödien als Quellen des römischen Rechts*, in *Diritto e Teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. CANTARELLA, L. GAGLIARDI, Milano, 2007, 69 ss. Si tratta di un orientamento che è stato accolto in numerosi studi su specifici aspetti del diritto romano; solo per fare degli esempi, si vd. M. TALAMANCA, *Contributo allo studio delle vendite all'asta*, Roma, 1958, 108 ss.; A. WATSON, *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, Oxford, 1965, 47 s.; J. ANDREAU, *Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de Térence*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, LXXX, 1968, 466 s.; S. DI SALVO, *Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e il II sec. a.C.*, Napoli, 1997, 24 ss.; M. G. SCACCHETTI, *La presunzione muciana*, Milano, 2002, 44, con breve rassegna delle opinioni che vi aderiscono.

⁵ Così E. FRAENKEL, *Elementi plantini*, cit., 398.

momento che ogni singola commedia presenta naturalmente i suoi specifici problemi, interessa qui circoscrivere il discorso ai *Captivi*.

Scritta intorno al 193 a.C.⁶, tale commedia porta in scena una storia ricca di pateticità e di nobili azioni, essenzialmente incentrata sulla vicenda di uno schiavo che dona la vita al suo padrone⁷. Rispetto agli 'standard' plautini, essa si caratterizza pertanto sia per l'inusuale sobrietà della sua complicata trama, intrisa di affetti profondi e di spirito di abnegazione, sia per l'assenza dei tipici

⁶ La data di questa commedia è stata stabilita sulla base della considerazione che lo scontro tra Elide ed Etolia cui si fa cenno nella sua trama (vd. nt. successiva) doveva inequivocabilmente richiamare alla mente degli spettatori la seconda guerra macedonica e gli eventi ad essa successivi: A. DE LORENZI, *Cronologia ed evoluzione plautina*, Napoli, 1952, 87; P. GRIMAL, *Le modèle et la date des Captivi de Plaute*, in *Hommages à Marcel Renard*, Bruxelles, 1969, 394 ss.; J. C. DUMONT, *Guerre, paix et servitude dans les Captifs*, in *Latomus*, XXIII, 1974, 505 ss.; K. WELLESLEY, *The Production Date of Plautus' Captivi*, in *AJPh*, LXXVI, 1995, 298 ss.

⁷ I *Captivi*, com'è noto, raccontano la storia di un padre, l'etole Egione, cui viene sottratto dal suo schiavo un figlioletto, venduto poi in Elide al ricco Teodoromede, il quale gli cambierà nome in Tindaro e lo regalerà come servo personale al figlio della stessa età, Filocrate. Ad Egione nascerà un altro figlio, Filopemo, ma nel corso di una guerra tra Elide e Etolia, cadranno prigionieri dei rispettivi nemici tutti e tre i giovani. Per riavere suo figlio Filopemo, Egione inizia a commerciare prigionieri nella speranza di utilizzarli come merce di scambio e acquista proprio Tindaro e Filocrate, i quali decidono uno scambio di persona per far sì che Filocrate, fingendosi schiavo, abbia la possibilità di tornare in patria e trattare lo scambio con Filopolemo. Il piano ha successo: ma, quando Egione si accorge dell'inganno, spedisce Tindaro ai lavori forzati in una cava. Tuttavia, Filocrate mantiene fede alla parola data e torna non solo con Filopolemo, ma anche con il vecchio servo fuggiasco Stalagmo; ed è proprio grazie alla testimonianza di quest'ultimo che i pezzi del mosaico si ricompongono e Tindaro, riconosciuto come figlio, riconquista la libertà. Come ha ben rilevato B. A. TALADOIR, *Essai sur la comique de Plaute*, Monaco, 1955, 104, la commedia è caratterizzata da numerose spiegazioni volte a far sì che il pubblico comprenda bene il complicato intreccio e acquisti familiarità con l'inversione di ruoli fra Tindaro e Filocrate; scambio che appare qui costruito in maniera tale da associare indissolubilmente l'astuzia del *dolus* all'altruismo del *beneficium*, come ha ben rilevato R. RACCANELLI, *Il dono di Tindaro*, in *Lecturae plautinae Sarsinates V. Captivi, Sarsina 8 settembre 2001*, a cura di R. RAFFAELLI, A. TONTINI, Urbino, 2002, 29 ss.

personaggi di repertorio⁸, al punto da essere considerata un *unicum* nella produzione del Sarsinate⁹.

Per quel che riguarda la struttura generale dei *Captivi*, secondo un risalente orientamento essa andrebbe ascritta interamente a Plauto, il quale avrebbe conservato solo motivi tradizionali greci; lo proverebbe l'analisi delle numerose incongruenze sparse in tutta la trama, in quanto rappresentano segnali evidenti del distacco dal modello originario¹⁰. Una posizione così decisa è stata rifiutata, invero, da tempo e, respingendo il metodo di un'accanita critica analitica, la gran parte degli studiosi è oggi incline a ravvisare nelle contraddizioni della trama dei *Captivi* nient'altro che spie di suture o, comunque, ampliamenti ed interventi di vario genere operati dal

⁸ È lo stesso Plauto che nel prologo, oltre a narrare gli antefatti della storia, si sofferma sulle peculiarità di questa *fabula*, ostentandone la sua novità, la sua moralità e l'assenza di personaggi tradizionali (*Capt.* 55-58). Anche nell'epilogo il commediografo torna sulle qualità e gli effetti morali della commedia, ricordando inoltre come in essa manchi l'usuale storia d'amore, le esposizioni di bambini ed altri inganni (vv. 1029-1036). Secondo G. PETRONE, *Echi polemici in Plauto*, in *Incontri triestini di filologia classica*, 2, 2002-2003, 166, una tale rivendicazione proviene da una riflessione da parte di Plauto sul paradigma comico e rivela altresì una sua forte consapevolezza letteraria. Sulla 'vera comicità' dei *Captivi* vd. ora R. RAFFAELLI, *Una commedia anomala: i Captivi*, in *La commedia di Plauto e la parodia. Il lato comico dei paradigmi greci*, a cura di G. PETRONE, M. BIANCO, Palermo, 2006, 25 ss., il quale ha prestato particolare attenzione all'ironia comica di tale commedia, tutta costruita sui diversi livelli di conoscenza e coscienza che i personaggi (e gli spettatori) hanno della vicenda rappresentata.

⁹ «I *Captivi* sono la più difficile commedia che Plauto potè scrivere»: così F. DELLA CORTE, *Da Sarsina a Roma. Ricerche plautine*, Firenze, 1967, 253.

¹⁰ Un tale orientamento fa capo essenzialmente a E. LEFÈVRE, *Plautus' Captivi oder Die Palliata als Prätexa*, in *Maccus barbarus: sechs Kapitel zur Originalität der Captivi*, a cura di L. BENZ, E. LEFÈVRE, Tübingen, 1998, 9 ss. [ora in *Studien zur Originalität der römischen Komödie. Kleine Schriften*, Berlin/Boston, 2014, 109 ss.], il quale ha sostenuto che le incongruenze dimostrerebbero proprio come la struttura dei *Captivi* («von A bis Z von Plautus ist» (p. 24); si tratta di una posizione cui ha aderito senza riserve la sua scuola di Friburgo.

suo autore, a volte in modo anche esteso, su materiali testuali risalenti in ogni caso ad un ambito ellenico¹¹.

Vi è, tuttavia, un punto sul quale gli studiosi sono concordi e che ai nostri fini si presenta di particolare interesse, per riguardare non la struttura generale del dramma, bensì specificamente i monologhi di Ergasilo: nessun autore dubita, infatti, che proprio in essi si rintraccia la migliore espressione dell’originalità plautina. Le sguaiate incursioni e gli scherzi del buffo parassita perennemente alla ricerca di cibo (‘maschera’ che compare in molte *fabulae* plautine) sarebbero state usate da Plauto solo per ritardare il corso dell’azione principale ed alleviare in tal modo la forte tensione drammatica della commedia; in altre parole, la loro funzione sarebbe stata quella di alleggerire e bilanciare il contenuto di una ‘pièce’ altrimenti troppo cupa, riportandola – attraverso l’uso di paragoni, giochi di parole, invettive e peripezie – sui binari più rassicuranti della commedia ‘standard’¹².

¹¹ In tal senso vd. ora i puntuali rilievi di J. CHRISTOPHER, B. LOWE, *Struttura greca e strutture plautine nei Captivi*, in *Lecturae plautinae sarsinates*, cit., 17 ss., per il quale Plauto avrebbe cambiato l’originale greco «anche più di quanto hanno supposto alcuni studiosi, Fraenkel compreso». Si devono, infatti, proprio a Fraenkel le migliori dimostrazioni circa l’esistenza nei *Captivi* di strutture caratteristiche di Plauto, fondate essenzialmente sul paragone con altri passi simili delle sue commedie e, con ogni probabilità, non derivate da nessun modello greco: *Elementi plautini*, cit., *passim*.

¹² Per G. VAN N. VILJOEN, *The Plot of the Captivi of Plautus*, in *Acta Classica*, VI, 1963, 38 ss., la funzione del parassita Ergasilo consiste nel ricordare agli spettatori che tutto sommato stanno assistendo a una commedia; nello stesso senso, L. BENZ, *Der Parasit in den*, in *Macrus barbarus*, cit., 105 ss., J. CHRISTOPHER, B. LOWE, *Struttura greca e strutture plautine nei Captivi*, cit., 17 ss., J. BLAENS DORF, *La struttura drammatica ed il contenuto filosofico dei Captivi*, in *Lecturae plautinae Sarsinatae*, cit., 63, R. RAFFAELLI, *Due note sui Captivi*, in *Lecturae plautinae Sarsinatae*, cit., 121, e G. GUASTELLA, *I monologhi di ingresso dei parassiti: Plauto e i modelli*, in *Due seminari plautini*, a cura di C. QUESTA, R. RAFFAELLI, Urbino, 2002, 155 ss.

Il ruolo del nostro parassita, quindi, pur presentando i motivi tradizionali di quello greco¹³, per esigenze sceniche sarebbe stato riscritto da Plauto – in special modo nei suoi monologhi¹⁴ – attraverso l'inserimento di una serie di peculiarità prese a prestito dalla realtà romana (in particolare della vita quotidiana), che lo avrebbero trasformato in una caricatura grottesca¹⁵. Per avere

¹³ Anche L. BENZ, *Der Parasit in den Captivi*, cit., 54 ss., ha ravvisato nel ruolo di Ergasilus molti motivi tradizionali del parassita greco, pur aderendo alla scuola di Lefèvre, secondo la quale la struttura generale del dramma sarebbe quasi tutta plautina (vd. *supra* nt. 10). Sulle estese modifiche introdotte da Plauto nel tratteggiare il ruolo del parassita vd. E. FRAENKEL, *Elementi plautini*, cit., 237 ss. Per la 'storicità' italica del parassita vd. G. PANSIÈRI, *Plaute et la Rome ou les ambiguïtés d'un marginal*, Bruxelles, 1997, 420 s. Cfr., inoltre, G. CHIARINI, *Lessing e Plauto*, Napoli, 1983, 122, il quale ha sostenuto che «Plauto aveva fatto del parassita il suo 'eroe' per accontentare, come accadrà per Arlecchino, il gusto degli spettatori». Per J. CHRISTOPHER, B. LOWE, *Struttura greca*, cit., 22 s., il parassita convenzionale della commedia greca sarebbe stato del tutto trasformato nei *Captivi*.

¹⁴ Per un'esemplificazione delle diverse strutture estemporanee nelle quali compare Ergasilus presenti in tutta la commedia, le quali assolvono alla medesima funzione dei monologhi, vd. ora J. CHRISTOPHER, B. LOWE, *Struttura greca*, cit., 17 ss.; fra esse, si presenta interessante, ai fini del nostro discorso, quella dei vv. 791-802, sui quali vd. *infra* nel testo.

¹⁵ Il parassita Ergasilus viene così ad assomigliare al ghiottone stereotipo di diverse tradizioni di commedia popolare e anche delle *fabulae Atellanae*. J. CHRISTOPHER, B. LOWE, *Struttura greca*, cit., 28. Per P. DESIDERI, *Parassitismo e clientela nel teatro di Plauto*, in *Plauto testimone della società del suo tempo*, cit., 55 ss., la figura del parassita nella letteratura latina costituisce una sorta di parodia dell'istituto romano della clientela. Le peculiarità di vita romana nei monologhi dei *Captivi* sono state puntualmente individuate da E. FRAENKEL, *Elementi plautini*, cit., 101 s., 105 s., 125 ss., 236 ss. Così, per fare alcuni esempi, si è sostenuta la difficoltà di immaginare un contenuto più plautino dell'*edendi exercitus* con i suoi contingenti sbafatorii: *Capt.* 153-164 (già H. T. KARSTEN, *De interpolationibus in Plauti Captivis*, in *Mnemosyne*, XXI, 1893, 299 ss., aveva sostenuto che le scurrilità di questo passo stonano violentemente con il contesto); inoltre, sono stati ritenuti originali il riferimento alle *auctiones* private in *Capt.* 177-182 (su cui vd. ora N. DONADIO, *Le 'auctiones' private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche della vendita all'asta nel mondo romano e le loro tracce nella 'palliata' latina*, in *Diritto e teatro*, cit., 117 ss.), la lista di divinità in *Capt.* 863 ss., l'uso di toponimi latini in *Capt.* 881-883 e il gioco di parole romano di *Capt.* 888.

un'idea dell'ampiezza degli interventi plautini, basti considerare che l'ultimo monologo del parassita è stato giudicato interamente originale, per essere tutto incentrato sulla personificazione di appetitosi manicaretti di maiale che la fantasia fa balenare dinnanzi agli occhi di Ergasilo, secondo un modo di rappresentare le cose particolarmente caro a Plauto¹⁶. Considerevoli aggiunte sono state ravvisate anche nel monologo che ora passiamo ad esaminare, considerato generalmente un «riposante intermezzo farsesco»¹⁷ privo di alcuna funzione drammatica¹⁸, se non quella di insistere sulla ghiottoneria del parassita¹⁹.

3. Ergasilo, il quale già nella sua prima entrata in scena subito dopo il prologo aveva fatto un'allusione all'egoismo dei giovani²⁰, riprende questo tema in un lungo monologo finalizzato a mettere in evidenza le conseguenze negative dei loro nuovi costumi per la sopravvivenza stessa dei parassiti.

Il passo esordisce con una graduatoria di *homines miseri*, fra i quali sarebbe *miserrimus* colui il quale, proprio nel giorno in cui ha

¹⁶ *Capt.* 901-908. La conclusione è di E. FRAENKEL, *Elementi plautini*, cit., 238 s., il quale ha isolato diversi esempi di personificazioni nella produzione plautina (p. 100 s.).

¹⁷ R. PERNA, *L'originalità di Plauto*, Bari, 1955, 457.

¹⁸ J. BLAENS DORF, *La struttura drammatica*, cit, 63;

¹⁹ Per F. LEO, *Der Monolog im Drama. Ein Beitrag zur griechisch-römischen*, Berlin, 1908, 59 nt. 2, il monologo in questione sarebbe stato tutto plautino. Senza arrivare ad una tale conclusione, E. FRAENKEL, *Elementi plautini*, cit., 101, 237, ha individuato comunque in esso numerose aggiunte di Plauto, le quali avrebbero avuto di mira soltanto situazioni romane; fra esse, lo studioso ricomprende i versi conclusivi qui in esame (p. 237).

²⁰ *Capt.* 105-112. In questo monologo Ergasilo, dopo aver filosofeggiato sulla dura vita del parassita per la difficoltà di trovare cibo soprattutto quando arrivava il caldo e la città si spopolava, contrapponeva ai nuovi giovani il figlio del vecchio Egione, rilevando come questi fosse, viceversa, un giovane *antiquis moribus*. Per J. BLAENS DORF, *La struttura drammatica*, cit., 62, si tratta di un monologo 'superfluo', in quanto si presenta, più che altro, come un riassunto delle informazioni che lo spettatore ha già ascoltato nel prologo.

molta fame, non trova nulla da mettere sotto i denti; ad un tale giorno, esclama poi con enfasi, occorrerebbe cavare gli occhi, tanto è in grado di rendere le persone taccagne, precisando poi, in modo evidentemente ironico, che il suo ventre e la sua gola a riposo celebrano così le *feriae esuriales*²¹. A questo punto, Ergasilo inizia a descrivere, fra autocommiserazione e sdegno, l'atteggiamento di disinteresse da parte dei giovani che popolavano il foro nei confronti dei *ridiculi inopes* ed elenca alcune delle loro nuove abitudini: a differenza di quel che avveniva un tempo, essi ora cercano persone che – dopo aver sbafato a piacere – siano in grado di ricambiare i pranzi offerti; inoltre, vanno a fare la spesa da soli mentre prima era *parasitorum provincia*; ancora, sono essi stessi *aperto capite* a trattare con i lenoni *quam in tribu aperto capite sontes condemnant reos*²². A sorprendere in modo particolare lo stizzito e orgoglioso Ergasilo, tuttavia, è la constatazione che, nonostante gli sforzi profusi, nessuno di quei giovani rideva più a quei lazzi un tempo sufficienti a sfamarlo per tutto il mese.

Resosi conto, dunque, dell'unanimità di una tale indifferenza, il parassita si convince della sua non casualità e, con tono ridicolmente solenne, pronuncia una sorta di invettiva finale nella quale si sovrappone comicità e diritto (vv. 487-497):

*ERGASILUS: Abeo ab illis, postquam video me sic ludificarier /
Pergo ad alios, venio ad alios, deinde ad alios: una res /
Omnes <de> compecto rem agunt, quasi in Velabro olearii. /
Nunc redeo inde, quoniam me ibi video ludificarier. /*

²¹ I vv. 464-468 conterrebbero due personificazioni: quella del giorno e quella del ventre e della gola in stato di ozio; inoltre, ricorre in essi l'utilizzo della terminologia propria del calendario delle feste romano (le *feriae* erano i giorni destinati al riposo e al culto). Proprio in considerazione di ciò, sono stati ritenuti da E. FRAENKEL, *Elementi plautini*, cit., 101 s., una sicura aggiunta plautina.

²² *Capt.* 475-476. Per E. FRAENKEL, *Elementi plautini*, cit., 475, la situazione descritta in tali versi sarebbe tipicamente romana.

*Item alii parasiti frustra obambulabant in foro. /
Nunc barbarica lege certumst ius meum omne persequi. /
Qui consilium iniere, quo nos victu et vita prohibeant, /
In diem dicam, irrogabo multam, ut mihi cenas decem /
Meo arbitrato dent, cum cara annona sit. Sic egero. /
Nunc ibo ad portum hinc. Est illic mi una spes cenatica; /
Si ea decolabit, redibo ut ad senem ad cenam asperam.*

Secondo Ergasilo, a base di quel generalizzato comportamento della *iuventus* vi doveva essere stato, dunque, un accordo, a guisa – egli specifica – di quel che accadeva fra gli *olearii* in *Velabro*. Per tale motivo, dopo aver riconosciuto che ormai era giunta l'ora di battere la ritirata e che tanti altri parassiti vagavano *frustra* nel foro, il parassita proclama l'intenzione di far valere *barbarica lege* il suo *ius* e, ribadendo che a suo avviso fra quei giovani doveva essere intercorso un *consilium* per togliere ai parassiti il vitto e la vita, esclama con tono ridicolamente solenne: *is in diem dicam, irrogabo multam*, multa che egli fissa scherzosamente in dieci cene alla sua maniera proprio quando l'*annona* sarebbe rincarata. A questo punto Ergasilo si allontana dalla scena, affermando che si sarebbe comportato proprio in tal modo e che, se fosse fallito anche un ultimo tentativo di scroccare un pasto al porto, sarebbe tornato dal vecchio accontentandosi di una *aspera cena*.

4. Sotto un profilo generale, è interessante notare come la critica ai nuovi costumi della *iuventus* formulata dal parassita pone costui, in questa come in altre commedie, in connessione con il tema della crisi di un sistema sociale al quale se ne era venuto sostituendo un altro che, secondo le parole affidate da Plauto allo

stesso Ergasilo, si presenta però come peggiore²³. L'aspetto che qui interessa indagare riguarda, comunque, le allusioni al diritto che si leggono in tale invettiva.

L'aggancio che ha consentito il taglio giuridico della tirata finale del monologo, in una progressione che si presenta – come si avrà modo di constatare – non casuale, è rappresentato dalla convinzione dell'esistenza di un accordo quale fonte della singolare, ma unanime, condotta dei giovani; questo il senso dell'espressione *omnes <de> compecto rem agunt*, cui fa eco nei versi successivi il richiamo a *qui consilium iniere, quo nos victu et vita prohibeant*. Ora, l'idea di una tale eventualità suscita in Ergasilo un immediato confronto: la condotta di coloro che si erano accordati per affamare i parassiti viene assimilata, infatti, a quella dei venditori di olio nel Velabro: *quasi in Velabro olearii*.

Colpisce anzitutto la specificità del comportamento assunto quale termine di paragone sia nella sua localizzazione, il *Velabrum*, sia nel suo soggetto, gli *olearii*.

Il Velabro era un'area ai piedi dell'Aventino²⁴ nella quale fiorirono nel tempo varie attività commerciali legate soprattutto al settore alimentare²⁵; dal momento che vi si ammassavano ingenti quantità di *res annonariae*, si verificava in esso un gran movimento di denaro che favoriva in modo quasi inevitabile svariati tipi di speculazioni finanziarie²⁶. Lo stesso Plauto offre una descrizione di tale mercato nel *Curculio*, lì dove tratteggia una vera e propria topografia sociale, conducendo lo spettatore presso i punti principali del foro, rilevando di ciascuno di essi l'aspetto

²³ P. DESIDERI, *Parassitismo e clientela*, cit., 56 ss., ha richiamato i passi plautini più significativi in tal senso, ricomprendendovi il monologo in esame.

²⁴ Per una più precisa collocazione del *Velabrum* vd. F. COARELLI, *Palatium: il Palatino dalle origini all'Impero*, Roma, 2012, 65 ss.

²⁵ Horat. *Sat.* 2.3.228-230: ... *cum Velabro omne macellum mane domum, veniant*; Mart. 11.52.10,12,32; Macr. 1.10.15.

²⁶ U. E. PAOLI, *Vita romana*, Firenze, 1952⁶, 31 s.

caratteristico a seconda delle persone che lo frequentavano: dopo aver precisato che dietro le botteghe del foro vi erano gli usurai e i loro clienti, che alle spalle del tempio tempio di Castore si soffermavano coloro di cui non ci si può fidare e che la via Tusca era popolata dalle persone che fanno mercato del proprio corpo, il commediografo continua la sua illustrazione indicando come li vicino, *in Velabro vel pistorem vel lanium vel haruspicem vel qui ipsi vorsant vel qui aliis ubi versentur praebeant*²⁷.

Nel paragone plautino, il riferimento al Velabro si accompagna ad una precisa categoria di commercianti che vi operavano, gli *olearii*, da intendersi, proprio in quanto richiamati nel contesto di un mercato cittadino, come coloro i quali praticavano la vendita al minuto dell'olio²⁸. La domanda di questo bene, è noto, si caratterizzava per essere stata sempre costante e particolarmente alta a causa delle sue variegata e fondamentali finalità di utilizzo: l'olio veniva usato, infatti, per cucinare, per alimentare le lucerne, per preparare unguenti medicinali, per i massaggi, per riscaldare i muscoli in palestra, per il processo di saponificazione e

²⁷ *Curc.* 482-484.

²⁸ Nella specifica categoria economica dei 'commercianti d'olio' le fonti presentano almeno quattro diverse specializzazioni: l'*olearius*, addetto al piccolo commercio al minuto, il *diffusor olearius*, che prestava una funzione di controllo nell'ambito dei servizi per l'annonia; il *mercator olearius*, vale a dire una sorta di grossista nei centri di forte consumo, come Roma e Ostia; il *negotiator olearius*, cioè il grande commerciante, specializzato anche nel trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo. Va precisato che le fonti sino al I sec. a. C. riguardano soprattutto gli *olearii*, mentre solo in quelle a partire dal II secolo d. C. si ravvisa una differenziazione fra le diverse funzioni; per tale motivo, è stato sostenuto che forse proprio a partire da tale periodo il termine *olearius* sia passato a designare propriamente il piccolo commerciante: S. PANCIERA, *Olearii*, in *MMAR*, XXXVI, 1980, 235 ss.; E. RODRIGUEZ, *Diffusores, negotiatores, mercatores olearii*, in *Bull. Comm. Arch. Com. di Roma*, XCII, 1987-1988, 299 ss.; M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2013, 12 nt. 27.

per il buon funzionamento della legione romana²⁹. Può ben intuirsi, pertanto, come la produzione e la vendita di un bene così importante nella vita dell'uomo abbia conosciuto un significativo incremento in una realtà economica in rapido movimento ed aperta ai traffici commerciali quale senz'altro si presentava quella in cui Plauto scriveva (sino a costituire poi l'oggetto di una vera e propria politica annonaria³⁰). Si trattava, infatti, di un'epoca nella quale la mercatura – come Plauto stesso ribadisce più volte – era diventata un modo abbastanza veloce per arricchirsi, determinando un completo cambiamento nella mentalità e nei modi di agire della società romana³¹.

²⁹ Molto è stato scritto sin dall'antichità sulla storia dell'olivo e, quindi, dell'olio dal punto di vista sacro, mitologico, salutistico, magico, simbolico, terapeutico; per tale motivo, non può qui che rinviarsi ora alla documentazione ricostruzione di C. CERCHIAI MONADORI SAGREDO, *L'olivo e l'olio nelle pagine degli autori antichi*, Bologna, 2009, *passim*. Solo a titolo di esempio, per meglio intendere l'importanza dell'uso dell'olio da parte della legione romana a partire dal II sec. a.C., si consideri che, come narra Polibio (3.81.3), la battaglia sul fiume Trebbia del 218 a.C. fu vinta dai Cartaginesi perché costoro, prima dello scontro che si svolse in una giornata invernale molto fredda, si erano protetti con l'olio, mentre i Romani ancora non conoscevano questa tecnica; da quel momento in poi, quindi, l'olio venne usato in abbondanza per tale scopo anche dai soldati romani.

³⁰ Sul posto dell'olio nel sistema annonario a partire dal I sec. d.C. e sull'esistenza di una gestione diretta dell'approvvigionamento oleario da parte dello Stato vd. in particolare P. LE ROUX, *L'huile de la Bétique et le Prince sur un itinéraire annonaire*, in *REA*, LXXXVIII, 1986, 247 ss.; CHR. RICO, *Mercatores, negotiatores et diffusores olearii et le commercium de l'huile de Bétique à destination de Rome aux I^e et II^e siècle de notre ère*, in *REA*, CV, 2003, 413 ss. Nel II sec. d.C. iniziarono anche distribuzioni saltuarie di olio, che divennero poi regolari con Settimio Severo: su questo aspetto vd. L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina, 1992, 185.

³¹ Sull'evoluzione della società romana al tempo di Plauto, nei suoi aspetti economici e di etica politica, vd. essenzialmente E. GABBA, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e II secolo a. C.*, in *RSI*, XCIII, 1981, 541 ss.; *Arricchimento e ascesa sociale in Plauto e Terenzio*, in *Index*, XIII, 1985, 6 ss. (ora entrambi in *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, 1988, 27 ss., 69 ss.).

Per avere solo un'idea del potere economico raggiunto dai commercianti di olio nel II sec. a.C., si consideri che uno di loro, *Marcus Octavius Herennius*, fece realizzare intorno al 120 a.C. un'*aedes* dedicata a *Hercules Victor*, detto *Olivarius* in quanto era patrono proprio delle corporazioni degli *olearii*, già diffuse all'epoca; si trattò, infatti, di un'opera dai costi particolarmente elevati se si considera che fu commissionata a uno scultore greco, il quale la realizzò in pregiato marmo bianco greco³².

Alla luce di queste precisazioni, che mettono in luce la centralità del Velabro fra i mercati cittadini e, al contempo, il volume di affari legato al commercio dell'olio, emerge come l'esempio scelto da Plauto per rendere più agevole il senso del deprecato comportamento dei giovani al suo variegato pubblico doveva presentarsi particolarmente efficace, rappresentando una realtà della vita quotidiana a Roma che doveva senz'altro essere familiare a tutti. Se si considera, inoltre, che il commediografo, per farsi intendere agevolmente dall'uditorio e attirarne l'attenzione, richiamava generalmente condotte codificate a livello sociale e

³² Erroneamente indicato ancora col nome di tempio di Vesta, tale tempio rappresenta l'unico edificio in marmo di quell'epoca ancora conservatosi. Si vd. in particolare F. COARELLI, *Il Foro Boario. Dalle origini alla fine della Repubblica*, Roma, 1999², 60 ss., ID., s.v. *Hercules Olivarius*, in *LTUR*, III, 1996, 15 ss., per il quale il tempio va datato agli ultimi decenni del II sec. a.C.: R. F. RAKOB, W.D. HEILMEYER, *Der Rundeltempel am Tiber in Rom*, Mainz, 1973, in *Gnomon*, L, 1978, 67. Cfr., inoltre, M. A. LEVI, *Ercole e Roma*, Roma, 1997, 65 ss. Un'iscrizione (*CIL*. VI. 33936) ritrovata nel 1875, leggibile su un blocco che con buona probabilità costituiva la base della statua della divinità venerata, ha consentito di determinare a chi era stato dedicato il tempio ed inoltre il nome dello scultore, cioè il greco *Skopas minor*, attivo proprio a cavallo fra il II e il I sec. a.C.: M. BIEBER, *Archeological Contribution to Roman Religion*, in *Hesperia*, XIV, 1945, 272 ss.; M. BONANNO ARAVANTINOS, *Osservazioni sul tipo dell'Eracle sdraiato*, in *Studi miscellanei*, XXVIII, Roma, 1991, 158 ss. Tale iscrizione è stata variamente integrata dagli studiosi: sulle diverse proposte vd. H. SCHARMER, *Der gelagerte Herakles*, Berlin, 1971, 10. Cfr., inoltre, J. W. STAMPER, *The Architecture of Roman Temples: The Republic to the Middle Empire*, Cambridge, 2005, 70 ss., e M. L. POPKIN, *The Architecture of the Roman Triumph: Monuments, Memory, and Identity*, Cambridge, 2016, 193 ss.

rispetto alle quali doveva essersi diffuso un giudizio di ordine etico, si può dedurre che la pratica degli accordi fra gli *olearii* nella vita dei mercati rappresentava non solo un fenomeno di particolare attualità, ma anche un fenomeno ritenuto riprovevole. Solo in tal caso l'esempio utilizzato sarebbe riuscito a sortire l'effetto scenico voluto, vale a dire esaltare lo sdegno degli spettatori verso le nuove abitudini della *inventus*³³. Evidentemente, Plauto confidava nel fatto che sarebbe stato immediato per gli spettatori ricollegare agli accordi fra venditori la medesima (negativa) conseguenza che scaturiva da quelli fra i giovani nei confronti dei parassiti, conseguenza enfaticamente espressa con l'espressione *prohibere victu et vita*.

Ora, una conseguenza di questo tipo, proiettata appunto alla realtà del commercio, non poteva che derivare da comportamenti quali l'incetta, la sottrazione alla vendita ovvero l'occultamento di notevoli quantità di beni di prima necessità con lo scopo di rivenderle ad un prezzo molto più alto di quello considerato *iustum*³⁴; ed infatti, tali strategie, provocando artificiose carestie, si ripercuotevano sul sostentamento quotidiano del cittadino e, nel contempo, provocavano una maggiorazione del prezzo di vendita della *res* che ne era stato oggetto. Nel suo complesso il passo prospetterebbe, quindi, l'esistenza in quell'epoca di forme di speculazioni fra venditori, le quali – a voler azzardare un paragone con fenomeni economici attuali – sarebbero assimilabile ai 'cartelli' o 'trust'.

Sebbene una tale realtà sia raffigurata con riguardo a un caso specifico quale quello della vendita dell'olio, caso evidentemente

³³ P. RESINA SOLA, *Prácticas monopolísticas e intervencionismo público en materia de mercados*, in *El derecho commercial, de Rome al derecho romano*, vol. II, IX Congreso internacional. XII Iberoamericano de derecho romano a cura di S. B. RODRIGUEZ, J. L. ZAMORA MANZANO, Las Palmas de Gran Canaria 1-3 febrero 2006, Las Palmas de Gran Canaria, 2007, cit., 781.

³⁴ Su tale concetto vd. *infra* nel testo.

paradigmatico, può presumersi tuttavia che non si trattasse di un *unicum*. Infatti, la pratica di condotte finalizzate a provocare in modo ingannevole un rincaro dei prezzi è documentata per quell'epoca anche con riguardo ai *frumentarii*: Livio tramanda di pene pecuniarie inflitte nel 189 a.C. dagli edili curuli e da uno degli edili plebei nei confronti di mercanti di grano *ob annonam compressam*³⁵. L'accusa era, dunque, quella di *compressio annonae*, espressione che lascia intendere chiaramente come essi si fossero resi colpevoli di aver fatto incetta di grano allo scopo di favorirne l'aumento del prezzo. Sotto un profilo generale, le testimonianze di Plauto e di Livio mettono in luce come le difficoltà di un regolare e corretto vettovagliamento di Roma fossero legate in modo determinante (anche) alle attività degli intermediari almeno già agli inizi del II sec. a.C.³⁶

L'idea, più generale, che i prezzi dei beni annonari potessero essere soggetti a considerevoli rialzi e, dunque, che l'andamento del

³⁵ Liv. 38.35.5-6: *Et duodecim clipea aurata ab aedilibus curulis P. Claudio Pulchro et Ser. Sulpicio Galba sunt posita ex pecunia, qua frumentarios ob annonam compressam damnarunt. Et aedilis plebis Q. Fulvius Flaccus duo signa aurata uno reo damnato – nam separatim accusaverunt – posuit; conlega eius A. Caecilius neminem condemnavit.* Sull'importanza di questo passo per il riferimento in esso al sistema di repressione da parte degli edili vd. *infra* nel testo. Una testimonianza interessante per intendere quali potessero essere, già in quell'epoca, altri tipi di comportamenti ingannevoli praticati dai mercanti di grano al fine di speculare sul suo prezzo è offerta dal passo del *De officiis* in cui Cicerone (3.12.50) richiama, fra i vari esempi di scorrettezza delle parti nella compravendita da lui esposti in forma dilemmatica, il caso di un mercante che aveva trasportato a Rodi in un periodo di carestia un importante carico di grano col proposito di venderlo ad un prezzo maggiorato dallo stato di necessità in cui versavano i Rodiotti, tacendo però dell'imminente arrivo di navi cariche della medesima merce; per un'approfondita esegesi di tale brano, nel più complesso quadro circa il valore del silenzio e della reticenza nel III libro dell'opera ciceroniana, vd. ora L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli, 2007, 45 ss.

³⁶ A. POLLERA, «*Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent*». D. 47.11.6: *note sulla repressione dei crimini annonari*, in *Index*, XIX, 1991, 410.

mercato dei beni di prima necessità fosse instabile è sottesa, del resto, alla precisazione che Plauto fa seguire all'utopica, quanto burlesca, condanna che quei giovani meriterebbero: il pagamento di dieci cene alla sua maniera, ma in un particolare momento, vale a dire *cur annona cara sit*. La 'cena' rappresenta per l'affamato Ergasilo il tipo di *multa* che maggiormente l'avrebbe soddisfatto; nessuna meraviglia, dunque, che nella finzione comica Plauto l'abbia sostituita (come fa anche in altre occasioni) alla funzione propria del denaro³⁷. Ora, l'aver stabilito quale momento d'esecuzione della multa da infliggersi utopicamente ai giovani quello in cui il prezzo delle *res* annonarie sarebbe stato elevato, raffigura questa evenienza come una sorta di aggravante della pena stessa, il che lascia ben intendere la triste consapevolezza da parte dell'uditorio, al quale doveva risultare chiara una tale caricatura, delle difficoltà proprie dei periodi nei quali i beni annonari scarseggiavano e i venditori ne approfittavano per aumentare il loro prezzo.

Nella scena di chiusura del monologo di Ergasilo si tocca, quindi, un tema molto spesso trattato da Plauto, quello cioè della mercatura come modo di arricchirsi facilmente³⁸. Del resto, che i mercati dell'epoca fossero sede di prime forme di speculazioni finanziarie non meraviglia se si pensa, come già ricordato, che la società romana del tempo in cui scrive Plauto presenta in modo evidente, per ragioni storiche e politiche, una dimensione del tutto diversa da quella dei secoli precedenti. Si trattava, infatti, di una società in rapido e fluido movimento, che iniziava ad accumulare

³⁷ Anche nella scena in cui le parole di Ergasilo contengono un riferimento indiretto al meccanismo di determinazione del prezzo d'asta nello svolgimento della licitazione privata il *pretium* viene rappresentato, nella finzione comica, da una cena o da un pranzo: *Capt.* 177-182, su cui vd. ora N. DONADIO, *Le 'auctiones' private*, cit., in *Diritto e teatro*, cit., 130 ss.

³⁸ E. GABBA, *Ricchezza*, cit., 541 ss.; *Arricchimento e ascesa sociale*, cit., 6 ss.

ingenti ricchezze grazie ai commerci ed a nuove forme di associazionismo negli affari, generando così una progressiva preoccupazione da parte del potere pubblico, il quale, nei confronti dei comportamenti speculativi praticati nei mercati reagì con modalità che – come si constaterà a breve – sono desumibili dallo passo plautino in esame.

5. Come ha messo in luce la lettura del monologo, le mere lamentele del parassita a un certo punto si interrompono e il discorso cambia prospettiva con una sequenza veloce, ma particolarmente idonea a costruire un finale carico di significato. Mescolando abilmente aspetti comici con elementi giuridici, Plauto inscena una sorta di processo immaginario contro quei giovani, facendo indossare ad Ergasilo i panni di un magistrato giudicante. Il momento che segna una tale svolta è dato dall'invocazione, *barbarica lege*, del *ius* di perseguire tale condotta.

Quali siano i magistrati che Plauto chiama in causa può intuirsi considerando che il comportamento deprecato era tipico della realtà dei mercati e, peraltro, riguardava la vendita di un bene di prima necessità. Si tratta evidentemente degli edili, dato che ad essi spettava, in virtù della *cura annonae*, (anche) il controllo della giustezza dei prezzi, il quale comportava – in un sistema in cui era assente un tariffario minimo e massimo delle merci – la valutazione dei diversi e variabili fattori grazie ai quali si raggiungeva quel sottile punto equilibrio nel rapporto fra la domanda e l'offerta di un bene che rappresentava, appunto, il *iustum pretium*³⁹. Pertanto, la

³⁹ Per un più recente e articolato esame di questa particolare funzione degli edili vd. A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum. L'édilité à Rome (Ier s. av. J.-C. – ap. J.-C.)*, Roma, 2015, 499 ss.; a suo avviso, una riprova importante dell'assenza di prezzi fissi esposti nei mercati è data dall'episodio dell'edile della città di Hypata che si legge in Apul. *Met.*, 1.25.4.

repressione di qualsiasi comportamento volto ad alterare in modo ingannevole il naturale ‘prezzo di mercato’⁴⁰ rientrava in quelle competenze coercitive degli edili (sia curuli che plebei) legate tendenzialmente a doppio filo con quelle di natura amministrativa⁴¹. Si trattava, peraltro, di un compito il cui esercizio dovette sfociare talvolta in abusi mal tollerati che finirono con l’attirare su tale magistratura, ancora nel ricordo di autori antichi, un particolare sentimento di antipatia ⁴².

Il fondamento ‘ideologico’ della repressione di condotte speculative nei mercati va ricercato nel fatto che la stabilità dei beniannonari rappresentava un aspetto imprescindibile ai fini della tenuta sociale, al punto da aver suscitato già in età monarchica l’attenzione da parte dell’ordinamento giuridico e la ricerca di soluzioni idonee ad evitare che taluni beni di particolare importanza nella vita quotidiana dell’uomo venissero venduti a prezzi

⁴⁰ Sul problema del *instum pretium* nella compravendita, risolto dai giuristi «secondo criteri fortemente operativi e pratici, seguendo una prassi interpretativa ... che oggi diremmo ‘liberistica’», vd. in particolare A. MANTELLO, *Etica e mercato tra filosofia e giurisprudenza*, in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell’Impero, Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 5-8 giugno 2004*, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2012, part. 57 ss., 115 ss.

⁴¹ Circa la corrispondenza fra poteri giudiziari e poteri amministrativi degli edili, resta sempre interessante il punto di vista di L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 138, per il quale essa sarebbe stata solo «tendenziale»; sul punto, vd. ora A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum*, cit., 164 s.

⁴² Sul descritto ruolo si fonda la metafora dell’edile come la ‘mano invisibile’ che garantisce l’armonia naturale degli interessi, sebbene non esiti a volte a distruggere le derrate giudicate improprie al consumo ovvero vendute a prezzo eccessivi, generando così (come accadeva per l’agoranomo greco, su cui vd. *infra* nel testo) quel sentimento di odio che troviamo documentato presso diversi scrittori antichi (Hier. *Epist.* 82.6; Sen. *De vit. beat.* 7.3; Alciph. *Epist.* 9): al riguardo si vd. A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum*, cit., 502 s., e J. M. ROUBINEAU, *La main creuelle de l’agoranome*, in *Agoranomes et édiles*, cit., 61 ss.

particolarmente elevati, inaccessibili quindi alla gran parte della popolazione⁴³.

Le altisonanti parole di Ergasilo ‘... *in diem dicam, irrogabo multam, ut mihi cenas decem / meo arbitrato dent, cum cara annona sit ...*’ lasciano intendere quale fu in concreto il modo di intervento degli edili, riportando al loro potere di instaurare *iudicia populi* volti alla punizione di crimini comuni multaticii, nel caso di ammenda superiore al massimo legislativamente stabilito⁴⁴. Ed infatti la locuzione *diem dictio*, così come attestato in diverse fonti relative a casi di processi edilizi⁴⁵, indicava tecnicamente l’atto con il quale

⁴³ Si consideri che, secondo il racconto di Livio relativo ai fatti del 508 a.C., i senatori decisero alcune elargizioni per scongiurare il pericolo che la plebe accettasse la pace con Porsenna anche a costo della schiavitù, fra le quali fu prevista la sottrazione della vendita del sale ai privati e la contestuale sua riserva allo Stato, e ciò in quanto il prezzo di tale bene era rimesso all’*arbitrium* dei singoli venditori: *Salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum sumptum, ademptum privatis* (Liv. 2.10.6). Il passo ben testimonia, quindi, la risaleza dell’attenzione riservata dall’ordinamento giuridico ai modi di formazione dei prezzi dei beni di prima necessità e, nel contempo, la precoce percezione di come le speculazioni che potevano essere favorite da determinati frangenti (è presumibile, infatti, che l’assedio alla città avesse provocato una carenza delle merci nei mercati) fossero rischiose per l’ordine pubblico. Sui motivi per i quali fu proprio il sale ad essere oggetto di un intervento che portò alla creazione di un vero e proprio ‘monopolio pubblico’, il più antico dell’esperienza giuridica romana, si vd. il mio lavoro *Alle origini del monopolio romano. Concessioni e divieti*, in *TSDP*, VIII, 2015.

⁴⁴ Sull’*iter* storico–giuridico dei poteri edilizi in materia criminale, spettante dapprima agli edili plebei davanti ai *concilia plebis* e, in seguito all’introduzione nel 367 a.C. dell’edilità curule, di appannaggio anche degli edili curuli, i quali promuovevano però le loro accuse davanti ai *comitia tributa*, vd. L. GAROFALO, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, Padova, 1989, 7 ss., B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 65 ss., e A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum*, cit., 164 ss.

⁴⁵ Tale espressione si riscontra in tutte le fonti che attestano processi edilizi o verosimilmente tali: Liv. 3.31.5 (454 a.C.); 7.28.9 (344 a.C.); 8.22.3 (329 a.C.); 10.13.14 (298 a.C.); 10.23.11 (296 a.C.); Val. Max. 6.1.7 (226 a.C.); Plin. *Nat. hist.* 18.8.42 (191 a.C.); Gell. 4.14.3 (151 a.C.); Val. Max. 6.1.8 (primi decenni del I sec. a.C.); Cic. *Sest.* 44.95 (56 a.C.). L’espressione *diem dicere* compare poi anche nel discusso testo di Cic. *Har. resp.* 4.7, nel quale Cicerone riferisce della minaccia da parte dell’edile curule del 56

l'edile ingiungeva all'inquisito di comparire ad una determinata data davanti a lui e davanti al popolo riunito *in contione*, riportando probabilmente il capo di imputazione e la stessa pena⁴⁶. Secondo quel che si apprende da Cicerone, il quale si riferisce al regime giuridico dei processi popolari in generale, dopo l'instaurazione tramite *diei dictio*, si proseguiva con tre sessioni: *ter ante magistratus accuset intermissa die quam multam irroget aut iudicet...*⁴⁷ Anche l'altra espressione usata da Plauto, *irrogare multam* (che compare, peraltro, in diverse fonti), si presenta, quindi, come quella tecnica per indicare una precisa fase della procedura comiziale: la fase deliberativa⁴⁸.

Appare chiaro, a questo punto, come la messinscena che chiude il monologo di Ergasilo rappresenti una precisa sintesi del meccanismo di svolgimento di un *iudicium populi* edilizio, sebbene calata nel contesto di un processo in forma parodica che vedeva quali imputati i giovani accusati di affamare i parassiti; evidentemente, la scelta di far chiudere in tal modo ad Ergasilo la sua invettiva era stata suggerita a Plauto dall'aver instaurato una similitudine, sotto il profilo degli effetti, fra gli accordi a base dell'unanime comportamento della nuova *inventus* e quelli degli *olearii in Velabro*, la repressione dei quali rientrava – appunto – nel potere coercitivo degli edili.

a.C., Clodio, di portare in giudizio Milone, su cui vd. L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 106 ss.

⁴⁶ J. L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, Cleveland, 1912, 174 ss.; L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 142 ss.; B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, cit., 175.

⁴⁷ Cic. *De domo* 17.45. Sul regime giuridico dei *iudicia populi* edilizi vd. L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 141 ss., B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale*, cit., 166 nt. 3, e A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum*, cit., 164 ss.

⁴⁸ R. GIRARD, *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains*, Parigi, 1901, 241 nt. 2; altri esempi testuali in TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 851 nt. 8.

Del resto, per la particolare attenzione che Plauto riserva al tema dei mercati e dell'etica nei rapporti commerciali, l'edilità e le sue funzioni sono state oggetto di reiterati ricordi nel suo teatro. A voler restare nell'ambito dei *Captivi*, basti pensare alla scena in cui il parassita minaccia mugnai, pescivendoli e macellai per la loro abitudine di rifilare merci andate a male e, dopo aver descritto minuziosamente il comportamento scorretto di ogni singola categoria, immagina le relative punizioni⁴⁹. Lo spunto che deve aver suggerito al poeta la particolare struttura di questo lungo discorso, pur nei suoi toni esagerati, può ricavarsi dall'espressione con la quale l'invisibile ascoltatore (Egione) riassume e commenta la lunga invettiva, ritenuta dai più plautina: *Eugepae! Edictiones aedilicias hicquidem habet, mirumque adeost ni hunc fecere Aetoli sibi agorandarum* (vv. 823-824). Egione, dunque, nel prendere in giro il parassita, lo accusa di diffondere *edictiones aediliciae*. Ancora una volta ricorre l'uso di un'espressione tecnica del linguaggio giuridico romano, quella che riporta alle ordinanze degli edili e che sopraggiunge a specificare, dopo aver ascoltato le parole di Ergasilo, la più generica usata prima di tale discorso: *Basilicas edictiones atque imperiosas habet* (v. 811). Si noti, peraltro, che il discorso minatorio del parassita aveva preso l'avvio da un suo preciso annuncio, nel quale sembra vestire i panni di un edile (vv. 803-804): *Prius edico, ne quis propter culpam capiatu suam:/ continete vos domi, prohibete a vobis vim meam*; a tali parole si ricollega visibilmente la conclusione del discorso, giudicata tutta di stampo romano: *Non ego nunc parasitus sum, sed regnum rex regalior*⁵⁰.

⁴⁹ *Capt.* 812-824.

⁵⁰ Già TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1, Leipzig, 1877, 517 nt. 4, aveva ritenuto queste 'strassenpolizeilichen Phantasien' di Ergasilo del tutto plautine. Un'efficace dimostrazione dell'originalità di questo passaggio, nel confronto con situazioni simili in altre commedie, in particolare modo con il *Curculio*, si legge in E. FRAENKEL, *Elementi plautini*, cit., 123 ss.: «dato il carattere complessivo del discorso del parassita, l'interpretazione dei vv. 823 s. non lascia ombra di dubbio: se Egione, sentendo le

L'uso della locuzione *edictiones aedilicias* e la struttura del discorso con il verbo all'imperativo riportano, pur nell'esagerazione fantasiosa e grottesca richiesta dell'effetto scenico, in modo specifico all'editto degli edili curuli, in particolare quello *de mancipiis vendundis*. Non a caso, dunque, il passo è stato ricompreso tra quelli che testimonierebbero come all'epoca di Plauto tali edili avessero già iniziato a esercitare la loro attività sanzionatoria per i vizi della cosa venduta e che, dunque, potesse esistere un contenuto minimo dell'editto, non completato in tutte le sue parti come certo sarà all'epoca di Sabino⁵¹.

parole di Ergasilo, fa il commento *Eugepae! Edictiones aedilicias hiequidem habet, mirumque adeost ni hunc fecere Aetoli sibi agoranarum*, ciò vuol dire che anche in questo passo gli agoranomi etoli sono stati introdotti da Plauto, di sua libera iniziativa. Qua e là, quando gli fa proprio comodo, egli ricorda che il suo dramma si svolge non a Roma, bensì in Etolia, e proietta sullo sfondo greco quello ch'egli ha inventato nello spirito dei romani ... Concludere in base al v. 824 che Plauto segue qui l'originale attico, significa fraintendere in pieno il contesto». Argomenti che contribuiscono a rafforzare l'idea dell'origine tipicamente romana di questi versi sono stati messi in luce anche da G. ROTELLI, *Ricerca di un criterio*, cit., 111.

⁵¹ Il passo esaminato rappresenta uno dei più significativi delle commedie plautine (insieme a *Merc.* 418-420; *Most.* 798-800; *Rud.* 373 s.) su cui ha fatto leva l'orientamento che ha ipotizzato l'origine dell'*edictum de mancipiis vendundis* (e dell'azione redibitoria) verso la metà del III sec. a.C.; orientamento cui si contrappone quello di quanti hanno ricondotto la prima testimonianza dell'esistenza di questo editto al riferimento contenuto in Cic. *De off.* 3.17.71. Ora, senza entrare nella specifica questione e circoscrivendo l'attenzione al solo valore del testo dei *Captivi* in merito ad essa (testo la cui romanità è stata ben argomentata in particolare da G. ROTELLI, *Ricerca di un criterio*, cit., 109 ss.), ci si limita a segnalare in questa sede come già M. WLASSAK, *Zur Geschichte der Negotiorum Gestio*, Leipzig, 1879, 174 nt. 135, avendo riconosciuto l'originalità di tali versi, aveva affermato l'esistenza dell'editto edilizio al tempo di Plauto; nello stesso senso E. COSTA, *Il diritto privato*, cit., 27, e A. WATSON, *The Imperatives of the Aedilician Edict*, in *TJ*, XXXIX, 1971, 78 s. Più moderata appare l'opinione di L. MANNA, *Actio redibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano, 1994, 12 ss., secondo la quale la testimonianza dei *Captivi* di per se stessa non proverebbe l'esistenza di una giurisdizione degli edili in materia di vizi della cosa venduta; tuttavia, se letta insieme ad altre e più significative fonti, non solo di Plauto, può affersarsi, a suo avviso, che a far data dal II secolo a.C. l'editto *de mancipiis vendundis* o, quanto meno,

Se la scena dei *Captivi* appena descritta testimonia almeno la conoscenza da parte di Plauto (ma anche quella dell'uditorio) del potere di *iurisdictio* degli edili curuli e del fatto che essi avessero iniziato ad esplicitare la loro attività sanzionatoria per i vizi della cosa venduta, i versi finali del monologo di Ergasilo qui esaminati, con il loro tecnico richiamo sia all'atto introduttivo sia a quello deliberatorio dei *iudicia populi* edilizi, mostrano la sua conoscenza del loro regime giuridico. Sotto questo profilo, sembra interessante far notare come il nostro passo rappresenti, in effetti, la testimonianza più antica nella quale non solo si rinvencono le due espressioni, *in diem dicere* ed *irrogare multam*, ma nella quale esse sono state utilizzate nella loro, più significativa, correlazione; quella che troviamo, poi, nel passo ciceroniano relativo ai giudizi popolari.

Non sembri azzardato, pertanto, considerare i versi plautini esaminati come una fonte che, sebbene in modo indiretto e in chiave di effetto comico, testimonia la possibilità dello svolgimento di processi popolari di ammenda ad opera degli edili contro le speculazioni di mercato se non altro già nei primi anni del II sec. a.C. Infatti, l'idea che le allusioni giuridiche contenute in tale monologo possano essere intese con riferimento al diritto romano

qualche clausola di esso, sia stata una realtà giuridica romana. Anche N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano, 2004, 40 ss., non ha affidato una particolare rilevanza al 'solo' testo plautino, anche se non ha escluso, facendo leva però essenzialmente su Gell. 17.6.1, che almeno la clausola relativa all'obbligo della indicazione dei *vitia mancipii* avesse raggiunto un certo grado di stabilità già prima del I sec. a.C. Il brano dei *Captivi* è stato ritenuto significativo da R. ORTU, *Aiunt aediles...* Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendendis, Torino, 2008, 52 ss., la quale, fondandosi anche su di esso, ha sostenuto che l'editto edilizio in materia di garanzia dei vizi fosse già conosciuto da Plauto, anche se i quell'epoca non doveva essere stato perfettamente completato in tutte le sue parti. Sulla *iurisdictio* degli edili curuli e sulla stratificazione del loro editto a partire dal II secolo a.C., vd. ora anche E. CHEVREAU, *L'édit des édiles curules: un droit des marchès avant la lettre?*, in *Agoranomes et édiles*, cit., 47 ss. Una storia testuale dell'editto degli edili curuli è stata ricostruita recentemente da A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum*, cit., 623 ss.

sembra avere, a questo punto, una solida plausibilità, e ciò non perché i loro contenuti siano del tutto estranei al mondo greco. Sotto questo profilo sembra appena il caso di ricordare l'esistenza di una magistratura greca, quella degli agoranomi, cui era stato assegnato l'incarico di garantire il buon ordine e la disciplina del mercato; ad essi spettavano, dunque, poteri di polizia e competenze simili a quelle degli edili, fra le quali rientrava senz'altro anche il controllo dei prezzi, sebbene questa attività fosse volta sostanzialmente ad assicurare il rispetto dei prezzi minimi o massimi indicati nel νόμος ἀγορανομικός⁵². Nonostante tale corrispondenza, una serie di valutazioni fanno propendere per l'ipotesi che i versi esaminati siano stati comunque il frutto di un veloce ed efficace inserimento plautino, funzionale a concludere in modo vivace ed ironico la lunga invettiva di Ergasilò. Innanzitutto, può fondatamente richiamarsi il ruolo dei monologhi di Ergasilò nell'economia dei *Captivi*, che – come si è precisato – era quello di distrarre il pubblico dalla tensione delle scene precedenti, evidentemente attraverso richiami alla vita quotidiana che fossero agevolmente comprensibili ai più. Sovviene, inoltre, l'applicazione di quel criterio metodologico (ritenuto oggi – come si è avuto modo di precisare – il più affidabile) secondo il quale possono considerarsi originali quei contenuti giuridici non essenziali all'intreccio della commedia e, infine, l'evidente uso di una terminologia tipica del diritto romano⁵³. In questa prospettiva,

⁵² Al riguardo vd. A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene*, II, trad. it., Alessandria, 2002, 24 ss. Sulle competenze generali dell'agoranomo e, in particolare, sulla natura del suo intervento nel controllo dei prezzi e sulla sua responsabilità vd. ora L. CAPDETREY, C. HASENOHR, *Surveiller, organiser, financer: fonctionnement de l'agoranomie et statut des agoranomes dans le monde égéen*, in *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, a cura di L. CAPDETREY, C. HASENOHR, Parigi, 2012, 13 ss., part. 30 ss. Cfr. anche quanto esposto *supra* alla nt. 42, circa il sentimento di antipatia che questi magistrati, al pari degli edili, suscitavano per i ricorrenti abusi del loro potere di coercizione.

⁵³ Vd. *retro* § 2.

sembra potersi realisticamente sostenere che tanto l'accento a una specifica forma di speculazione praticata in un ben determinato mercato di Roma, il Velabro, quanto il richiamo con preciso linguaggio tecnico ai processi popolari edilizi, non presentano alcuna attinenza con il tema giuridico di fondo della commedia, il quale è tutto incentrato sulla questione della libertà e della schiavitù. Piuttosto, si tratta di contenuti che sembrano funzionali solo a chiudere l'intermezzo con una scena, quella del parassita in veste di magistrato giudicante che infligge una multa ridicola e burlesca, in grado senz'altro di suscitare l'ilarità del pubblico, al quale doveva risultare particolarmente evidente il senso dell'intera parodia proprio per la romanità del contesto.

6. Plauto ricollegava la fonte del diritto invocato dal parassita di chiamare in giudizio e punire con multa coloro che si fossero accordati per provocare una fittizia carenza di cibo a una *lex* identificata quale *barbarica*. Soffermiamoci anzitutto sul significato di questa aggettivazione in quanto usata da Plauto.

Secondo le convenzioni della palliata, di ambientazione greca, i termini *barbarus*, *barbaricus* e *barbare* venivano adoperati per rendere il senso dello 'straniero' dal punto di vista greco, ed esprimevano pertanto essenzialmente il concetto di *romanus*⁵⁴; di una siffatta interpretazione vi sono peraltro diverse prove nella letteratura latina, anche oltre le commedie plautine che ne rappresentano l'esempio più evidente⁵⁵.

⁵⁴ Sull'uso di tali termini nell'opera del poeta di Sarsina vd. G. LODGE, *Lexicon Plantinum*, I, s.v. *Barbarus*, Hildesheim/New York, 1971 (rist. anast. dell'ed. Leipzig 1924), 209; cfr., inoltre, J. ANDREAU, *Banque grecque et banque romain*, cit., 496 s. nt. 4.

⁵⁵ Fest. s.v. *Barbari* (32 L.): *Barbari dicebantur antiquitus omnes gentes, exceptis Graecis. Unde Plautus (Mil. 211) Naevium poetam latinum barbarum dixit. Fortasse et hoc noster apostolus (Paul. ad Rom. 1.14) Graecis ac barbaris se debitorem esse fatetur*. Per altri luoghi plautini vd. *Trin.* 19; *Mil.* 211; *Most.* 828; *Asin.* 11; *Curc.* 150; *Stich.* 193; *Bacch.* 121 e 123; *Rud.* 583 (in

Ora, se questo era il modo di utilizzo prevalente di tale aggettivo, è tuttavia pur sempre l'esame del contesto ad offrirne la certezza. Lo stesso Plauto, del resto, vi avrebbe fatto ricorso, almeno in un'occasione, per alludere genericamente agli stranieri, rispetto anche agli stessi romani. Il riferimento è all'espressione *mores barbari* che compare in un passo dello *Stichus* relativo alle *auktiones privatae*, nel quale Gelsimo si sfoga di non ricevere ormai da tempo inviti ad un lauto pasto per cui, costretto dalla fame, in un crescendo di comicità, decide di mettersi all'asta e di risparmiare il costo della prestazione del *praeco*, precisando che fare a meno della prestazione dell'araldo significava tuttavia ricorrere a *mores barbari* (vv. 193 ss.). Al riguardo si è fondatamente sostenuto, infatti, che Plauto non intendeva richiamare i costumi del popolo romano, bensì quelli di popoli sconosciuti⁵⁶, e ciò argomentando dalla centralità che rivestiva a Roma il ruolo svolto dall'araldo nelle vendite all'asta (di cui lo stesso Plauto è più volte testimone); l'assenza di questo personaggio nello svolgimento di una siffatta procedura, dunque, non avrebbe certo potuto rappresentare un'usanza tipica romana.

questi due ultimi passi, Plauto avrebbe usato il termine in un significato più generale: così J. ANDREAU, *Banque grecque et banque romain*, cit., 496 nt. 4), *Poen.* 598, *Cas.* 748 e *Capt.* 883.

⁵⁶ Per M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel diritto romano*, Roma, 1954, 111, Plauto non avrebbe voluto far riferimento a un particolare ordinamento giuridico straniero, ma solo inteso affermare che «fare a meno del *praeco* era un'usanza degna di popoli barbari». Dello stesso avviso, N. DONADIO, *Le 'auktiones' private*, cit., 117 ss., part. 190 ss., la quale, ricordando in modo documentato come il ruolo del *praeco* nelle *auktiones* abbia rappresentato una costante nella letteratura latina, ha affermato che Plauto intendeva sottolineare come il mancato ricorso alla mediazione di un banditore nell'indire una vendita all'asta poteva rappresentare soltanto un uso di popoli non conosciuti soprattutto ai Romani, cui il comico di rivolgeva. Questa interpretazione si contrappone a quella avanzata da J. ANDREAU, *Banque grecque et banque romain*, cit., 496 ss., secondo il quale anche in questo caso l'espressione *mores barbari* andrebbe riferita a una costumanza romana: non quella di fare a meno dell'araldo, bensì la consuetudine stessa di ricorrere a una vendita all'asta, tipicamente romana.

Precisato ciò, con riguardo all'espressione *barbarica lex* del passo qui in esame può sostenersi diversamente che, proprio per il contesto coerente al diritto romano dell'epoca in cui è inserita, sembra da riferirsi ad una disposizione romana: si tratterebbe, infatti della fonte cui ricollegare, pur in una nella finzione comica, il diritto di instaurare un *iudicium populi* edilizio⁵⁷.

Inteso così, il passo fa presumere l'esistenza di una *lex* grazie alla quale, se si segue la trama costruita da Plauto con una sovrapposizione tra il piano giuridico e quello comico, gli edili avrebbero avuto il potere di perseguire quelle condotte dei venditori nei mercati finalizzate, a seguito di accordi in tal senso, a provocare un'artificiale carenza di olio (ma, realisticamente, di tutti i beni di prima necessità), al solo fine di maggiorarne i prezzi. In altri termini, si sarebbe dovuto trattare di una *lex annonaria* che avrebbe rappresentato il fondamento del potere degli edili di perseguire un tale comportamento. Sta di fatto, però, che non si dispone di ulteriori testimonianze circa l'esistenza di una legge con un tale contenuto, sulla cui scorta poter risalire ad una sua più precisa identificazione. Nonostante tale lacuna, in dottrina sono state avanzate comunque alcune proposte al riguardo.

Secondo un'antica interpretazione⁵⁸, il riferimento avrebbe potuto essere alla *lex Varia de maiestate*, approvata negli ultimi mesi del 91 o all'inizio del 90 a.C., con la quale si istituì una *quaestio de iis quorum ope consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent*, vale

⁵⁷ Per A. POCIÑA, *El barbarus en Plauto: ¿crítica social?*, in *Helmántica*, XXVII, 1976, 429, tale passo è pieno di riferimenti romani e, per questo, vi si alludeva ad una disposizione romana. Che potesse trattarsi di un ritocco dell'originale greco nel quale forse c'era un riferimento agli accordi fra commercianti e, nel contempo, ad una legge contro le società segrete era stato sostenuto da J. BRIX, M. NIEMEYER, *Plautus' Captivi*, Leipzig, 1930, *ad l.*; tuttavia, per E. FRAENKEL, *Elementi plautini*, cit., 237 nt. 1, una tale affermazione, con la sua incertezza, «caratterizza bene l'affannoso imbarazzo della critica moderna, che preferisce negare a Plauto ogni iniziativa autonoma».

⁵⁸ J. *Cujas Parerga* 6.16, in *Opera*, VI, Lione, 1554, 145 s.

a dire una *quaestio extraordinaria* per giudicare coloro che avevano favorito lo scoppio della guerra sociale⁵⁹.

L'ipotesi, invero, non regge sotto un duplice profilo. Innanzitutto, quello cronologico: la *lex* in questione, infatti, vide la luce nel 90 a.C., anno del tribunato di *Q. Varius Hybrida*, per cui non poteva assolutamente essere presa in considerazione da Plauto, la cui morte risale con certezza al 184 a.C.. Inoltre, per quello contenutistico: in tale plebiscito, l'accordo da punire era quello volto a indurre *ope consiliove* alleati di Roma a prendere le armi contro di essa, per cui risulta francamente difficile assimilare un tale comportamento al *consilium* tra venditori finalizzato a provocare artificiali carenze di un bene per poi speculare sul suo prezzo cui, invece, allude Plauto nell'instaurare l'ormai ben noto paragone fra gli effetti del comportamento tenuto dalla nuova *iuventus* nei riguardi dei parassiti e quel che accadeva nel *Velabrum*. Una disposizione contro tale condotta avrebbe dovuto avere a oggetto, infatti, accordi di natura privata.

Secondo un'altra proposta di identificazione, la *lex* fatta invocare da Ergasilò richiamerebbe la disposizione decemvirale relativa alla *potestas* dei *sodales*, membri di una confraternita, trådita da Gaio in un passo del quarto libro del suo commento all'editto⁶⁰:

⁵⁹ Le fonti che ricordano questo plebiscito sono: Ascon. 19, 22, 73, 79; App. 1.37.165; Val. Max. 8.6.4; Cic., *Tuscul.* 2.24.57; *Brut.* 56.205; 89.304-306; *pro Scauro* 1.3; Auctor., *De vir. ill.* 72; Quint., *Inst. or.* 5.12.10. Contro l'opinione dominante, E. BADIAN, *Quaestiones Variae*, in *Historia*, XVIII, 1969, 447 ss., ha sostenuto che il plebiscito di *Q. Varius Hybrida* non ridefinì la nozione di *crimen* perseguito della *lex Appuleia* del 103 a.C., ma istituì una *quaestio extraordinaria* per giudicare coloro che si erano accordati per favorire lo scoppio della guerra sociale; in tal senso, sebbene con argomenti meno perspicaci, R. SEAGER, *Lex Varia de maiestate*, in *Historia*, XVI, 1967, 37 ss. Anche B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, cit., 197, ha condiviso questa interpretazione, riconoscendo che tale corte fu poi comunemente ampiamente utilizzata come strumento di repressione politica.

⁶⁰ Riportato in D. 47.22.4. Per una tale ipotesi, vd. F. W. E. ROST, *Super lege barbarica ad Plant. Capt. Act. III. Sc. I. v. 32-35. Dissertatio*, Lipsiae, 1812, VIII ss. (riedita dopo la

Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci ... vocant. His autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse. Come noto, si tratta di una disposizione enigmatica sul cui contenuto la storiografia si è molto interrogata, fornendo diverse letture⁶¹.

Per alcuni studiosi, la disposizione decemvirale avrebbe riconosciuto non la libertà di associazione, del tutto naturale e presupposta dalla legge, bensì l'autonomia privata delle associazioni religiose e professionali, con il divieto delle *pactiones contra legem*⁶². Diversamente, si è ravvisato in essa un tentativo voluto dalla plebe di arginare la violenza delle bande armate al seguito di un potente, le arcaiche 'Gefolgschaften', fissando quale limite invalicabile agli accordi fra *sodales* le *leges publicae*⁶³. Più recentemente, si è ipotizzato che la legge avesse riconosciuto alle organizzazioni semipubbliche o parastatali una sorta di giurisdizione interna, vale a dire «il potere di regolare, secondo convenienza e con degli accordi di valore

morte dell'autore, insieme ad altri suoi studi plautini, dal genero, C. H. A. LIPSIUS, in *Opuscula Plautina*, I. *Commentationes Plautinae*, Lipsiae, 1836, 56 ss.). Si tratterebbe secondo E. COSTA, *Il diritto privato romano*, cit., 432 nt. 256, di un'ipotesi che presenta un buon fondamento; lo studioso, tuttavia, non ha considerato che lo stesso Rost non sembra aver escluso del tutto una diversa lettura: vd *infra* nt. 69.

⁶¹ Molto discusso in dottrina è stato anche il richiamo del testo gaiano ad una corrispondente norma greca, su cui vd. essenzialmente G. CIULEI, *D. 47. 22. 4*, in *ZSS*, LXXXIV, 1967, 371 ss., M. CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, London, 1996, 560, R. MARTINI, *XII Tavole e diritto greco*, in *Labeo*, XLV, 1999, 20 ss., ID., *Terminologia greca nei testi dei giuristi romani*, in *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano*, a cura di F. SINI, R. ORTU, Milano, 2001, 151. e F. D'IPPOLITO, *Problemi storico esegetici delle XII tavole*, Napoli, 2003, 28, 93 s.

⁶² Si tratta dell'interpretazione più antica, risalente già a TH. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis romanarum*, Kiliae, 1848; in tal senso vd. poi U. COLI, 'Collegia' e 'sodalitates', Bologna, 1913, 99 ss. (= *Scritti di diritto romano*, 1, Milano, 1973, 43 ss.); F. M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari 1971, cit., 41 ss.

⁶³ R. FIORI, *Sodales, 'Gefolgschaften' e diritto di associazione in Roma antica*, in *Societas-Ius. Munuscula di allievi di F. Serrao*, Napoli, 1999, 132 ss.

giudiziario, le controversie che potevano dividerli, anche se nel rispetto delle regole processuali della legge»⁶⁴.

Ora, indipendentemente dalla maggiore o minore plausibilità di una delle riferite interpretazioni, sta di fatto che nessuna di esse sembra individuare nella *lex decemvirale* così come descritta da Gaio un contenuto che collimi con quello assegnato invece da Plauto alla sua *lex barbarica*, da lui identificata, sebbene in modo indiretto ed in chiave comica, quale fonte del diritto di perseguire gli accordi fra venditori nei mercati, dunque accordi di natura privata.

Priva di alcun fondamento appare poi l'interpretazione secondo la quale il passo in esame testimonierebbe l'esistenza in epoca repubblicana di una legge a cui ricollegare la repressione da parte degli edili del prestito ad interessi di cereali attraverso procedimenti comiziali multatici⁶⁵. In effetti, nelle parole del parassita non si rinviene alcun riferimento ad un caso di usura sui cereali, il quale non appare nemmeno sottinteso alla comica invocazione di una pena contro i giovani consistente in dieci cene quando l'annona sarebbe stata più cara,

Alla luce di queste riflessioni, si può affermare che qualsiasi tentativo di identificare la disposizione cui avrebbe fatto allusione Plauto in una delle *leges publicae* di cui abbiamo notizia per l'epoca precedente alla data di composizione dei *Captivi* non porti ad alcun risultato condivisibile. L'unica considerazione che se ne può trarre sarebbe, pertanto, quella di riconoscere proprio il testo plautino in esame come la sola testimonianza a nostra disposizione dell'esistenza di una legge che avrebbe configurato quale specifica

⁶⁴ M. HUMBERT, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. HUMBERT, Pavia, 2005, 34 ss.

⁶⁵ Così J. L. USSING, *Commentarius in Plauti Comoedias*, II, rist. Hildesheim/New York 1972 dell'ed. 1982, *ad l.*, e TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 851 nt. 8.

figura di delitto comune mutatio il *consilium* fra venditori teso a lucrare in modo ingannevole sui prezzi dei beni di prima necessità.

Va ricordato, tuttavia, che la nostra conoscenza delle singole leggi romane si presenta parziale, dal momento che la menzione di queste ultime è spesso dipesa dalle selezioni operate dagli autori antichi sulla base degli intenti espositivi di volta in volta da loro perseguiti, senza alcuna ambizione di una completa esposizione della totalità delle *leges publicae*. Nulla esclude, dunque, che di una tale disposizione si siano perse ulteriori tracce⁶⁶. Se una tale eventualità non può escludersi, si deve anche considerare, però, che gli accenni a specifiche normative da parte di Plauto riguardavano particolarmente quelle provviste di particolare risonanza nell'esperienza quotidiana⁶⁷ e, pertanto, sembra almeno strano che non si rinvenga *aliunde* alcun ricordo di una legge simile nel contenuto a quella fatta evocare ad Ergasilò.

A questo punto, nel tentativo di trovare un senso plausibile al richiamo del parassita ad una *barbarica lex* quale fonte del suo *ius* di perseguire il comportamento dei giovani, non si può fare a meno di rilevare come le ipotesi appena esposte partano tutte dal presupposto che egli avrebbe comunque parafrasato una *lex publica* autentica. La considerazione dei modi di utilizzo del termine *lex* da parte del commediografo potrebbe offrire, tuttavia, una diversa prospettiva di indagine.

⁶⁶ Sulla questione della parzialità dell'informazione di cui si dispone a proposito delle *leges publicae* vd. D. MANTOVANI, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. FERRARY, Pavia, 2012, 707 ss. L'incertezza qualitativa e quantitativa delle fonti rispetto al ruolo rivestito dalla legge pubblica per gli assetti politici ed istituzionali romani è stata ribadita anche da G. SANTUCCI, *Legum inopia. Riflessioni intorno ad un recente contributo*, in *SDHI*, LXXX, 2014, 373 ss., sebbene approdi a conclusioni differenti su altri aspetti della questione

⁶⁷ C. VENTURINI, *Plauto come fonte giuridica*, cit., 116.

Si è avuto modo di constatare, infatti, che nelle molteplici testimonianze plautine in cui compare la locuzione *lex*, anche all'ablativo, essa è stata certamente adoperata nell'accezione di 'clausola negoziale' così come di 'legge' e, in quest'ultimo caso, sia in senso proprio sia in quello più ampio di 'diritto vigente', esprimendo così il concetto di 'legalmente', 'secondo diritto'⁶⁸. Un uso così elastico e ambivalente del termine *lex* lascia intendere, quindi, che Plauto doveva confidare nel fatto che il significato rivestito di volta in volta dal termine sarebbe stato inteso dal suo pubblico nel significato proprio dello specifico contesto di riferimento, essendo la parola in esame idonea a esprimere un concetto non assoluto, ma passibile di generalizzazioni al punto da trasfondersi tanto nel richiamo di clausole negoziali quanto alla 'legge' *lex* sia *proprie* che *latiori sensu*⁶⁹.

Ora, in questa prospettiva, il richiamo a una *barbarica lex* nel *locus* in esame non implicherebbe necessariamente un rinvio automatico a una specifica *lex publica*; se poi si considera che, come precisato, non si rinviene nella legislazione anteriore alla data di composizione dei *Captivi* una *lex* che presenti un contenuto quanto meno adeguabile alla situazione descritta da Plauto, un tale automatismo perde ancor di più la sua ragion d'essere. In considerazione di ciò, e risultando evidente che il significato del termine in tale passo non è certo quello di 'clausola negoziale', potrebbe concludersi quindi nel senso che la locuzione *lex* sia stata

⁶⁸ Sul punto si vd. ora S. A. CRISTALDI, *Diritto e pratica della compravendita*, cit., 24 ss., con indicazione a titolo esemplificativo di numerose testimonianze plautine nelle quali ricorrono le differenti accezioni del termine *lex*.

⁶⁹ Nel diffuso uso plautino del termine, C. VENTURINI, *Plauto come fonte giuridica*, cit., 115, ha colto l'eco di un'attività legislativa delle assemblee molto familiare agli ascoltatori e, dunque, idonea ad enfatizzare il ruolo della *lex* quale strumento basilare della convivenza e a favorire il diffondersi di un uso atecnico, da cui sarebbe derivata nel tempo una parallela accezione in ambito contrattuale, e ciò in polemica con E. COSTA, *Il diritto privato*, cit., 45 s.

adoperata qui in un'accezione generale, vale a dire in un'accezione che intendeva semplicemente alludere alla conformità al diritto della reazione immaginata dal parassita⁷⁰. Una tale lettura, del resto, trova una sua plausibilità alla luce del fatto che il potere degli edili di instaurare processi popolari per delitti comuni multaticii non era vincolato alla (pre)esistenza di una *lex* la quale prevedesse la singola tipologia di delitto, essendosi evoluto anche in via consuetudinaria⁷¹.

Un significativo riscontro di quanto appena affermato può rinvenirsi anche nell'episodio narrato da Livio, secondo il quale – come già si è illustrato – gli edili del 189 a.C., anno coevo alla data di scrittura del *Captivi*, condannarono con sanzioni pecuniarie taluni mercanti accusati di *compressio annonae* e, inoltre, che lo stesso fece l'edile plebeo nei confronti di un *frumentarius*, verosimilmente dopo un'accusa *apud populum*⁷². Infatti, anche per questa fattispecie non è

⁷⁰ P. RESINA SOLA, *Prácticas monopolísticas e intervencionismo público en materia de mercados*, in *El derecho comercial, de Rome al derecho romano*, a cura di S. B. RODRIGUEZ, J. L. ZAMORA MANZANO, Las Palmas de Gran Canaria, 2007, cit., 779 nt. 25, ha ipotizzato qui un uso di *lex* in quel senso generico che avrebbe anche nel passo relativo al *crimen ambitus*, per cui si sarebbe in presenza di una applicazione della *coercitio* degli edili ai quali all'epoca di Plauto competeva il *coercere* patrimonialmente, la *dictio multae*, in un caso di comportamenti contro l'annona o tendenti ad elevare i prezzi. Già F. G. E. ROST, *Super lege barbarica*, cit., XI, che pure aveva avanzato l'idea che il testo potesse aver fatto allusione alla disposizione decemvirale relativa alla *potestas* dei *sodales*, non aveva escluso che l'espressione potesse essere letta nel senso di «*quasi dicat parasitus barbarico more ius meum persequar*».

⁷¹ Per quel che riguarda le competenze coercitive degli edili, appare ormai superata la vecchia tesi di TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, Basel, 1952³, 495 ss., per il quale la fonte dei loro poteri giudiziari sarebbero state singole leggi penali che avrebbero vietato determinati comportamenti sotto minaccia di una sanzione pecuniaria e attribuito a tali magistrati la facoltà di perseguire i trasgressori. Per una critica di tale tesi vd. A. W. LINTOTT, *Violence en Republican Rome*, Oxford, 1972, 92 ss., con indicazioni dei crimini che nelle fonti appaiono repressi dagli edili su base legislativa; cfr., inoltre, G. PUGLIESE, *Diritto penale romano*, in *Guida allo studio della civiltà romana*, 6.1, Roma, 1980, 269, e L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 147.

⁷² Liv. 38.35.5-6, riportato *supra* nt. 34.

possibile risalire a una specifica *lex publica* annonaria nella quale sarebbe stato configurato un tale comportamento come criminoso, e ciò a meno di non voler far ricadere pure il menzionato caso nella previsione della *barbarica lex* richiamata da Plauto. Tuttavia, non conoscendosi – come precisato – identità e contenuto di una tale disposizione, un siffatto ragionamento sembra privo di fondamento e resterebbe tutto da provare⁷³.

7. La lettura dei versi finali del monologo di Ergasilo qui proposta conferma l'idea, espressa più in generale, di come i contenuti plautini si presentino spesso come una segnalazione precoce di fenomeni che solo più tardi avrebbero raggiunto una soglia matura nell'attenzione politico-istituzionale. Sotto questo profilo, le situazioni indirettamente denunciate nel passo esaminato possono ben collegarsi alle esigenze che saranno poi a base della *lex de annona* voluta da Augusto nel 18 a.C., la quale – come noto – sanzionava con una pena di venti aurei *eum qui contra annonam fecerit societatemve coierit, quo annona carior fiat*⁷⁴. Secondo quel che tramanda Ulpiano, la disposizione puniva, dunque, non solo ogni artifice di atti pregiudizievole del consueto sistema romano di vettovagliamento, ma anche coloro i quali si fossero accordati per favorire un artificioso innalzamento delle derrate, con una chiara evocazione, quindi, della realtà che già Plauto indirettamente

⁷³ Per giustificare tali processi, hanno richiamato la fonte plautina in esame, senza tuttavia evidenziare le problematiche che essa crea sotto il profilo dell'individuazione della *lex* ivi menzionata, E. DE RUGGIERO, s.v. *Aedilis*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, rist. an., Roma, 1985, 233, L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 104 s., e A. POLLERA, «*Annonam adtemptare*», cit., 409 s.

⁷⁴ Ulp. 9 *de off. procons.*, D. 48.12.2. Per un'approfondita analisi del brano e della normativa in questione vd. E. HÖBENREICH, '*Annona*'. *Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, 159 ss.; inoltre, A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 'De officio proconsulis'*, Berlin, 2007, 297 ss.

richiamava con tono di biasimo. Sebbene il passo ulpiano non compia uno specifico riferimento ai comportamenti che avrebbero causato un rialzo dei prezzi delle *res annonariae*, presentandosi quindi come una locuzione tautologica, la dottrina, sulla scorta di altre fonti li ha puntualmente identificati nell'incetta, nella sottrazione e nella distruzione di tali *res* da parte di singoli o a seguito di precisi accordi in tal senso⁷⁵; si trattava, dunque, di quel tipo di condotte che – come precisato – già Plauto doveva aver implicitamente evocato nel momento in cui paragonava le intese fra i giovani finalizzate a togliere ai parassiti *victus et vita* agli accordi fra i venditori d'olio nel Velabro.

Rispetto al sistema dei *iudicia poluli* edilizi, la cui efficacia deterrente nel tempo non è facilmente apprezzabile⁷⁶, la scelta augustea di tipizzare uno specifico *crimen annonae*, con conseguente attivazione di un'apposita *quaestio* e di un *praefectus annonae*, inflisse un colpo in senso ancor più autoritario al liberismo nei mercati e – al contempo – , segnò l'inizio di un efficace interventismo statale nel mantenimento dell'ordine pubblico economico, fondato sulla sempre crescente consapevolezza che la stabilità dei prezzi dei beni annonari rappresentava un fattore non sottovalutabile ai fini della tenuta sociale⁷⁷.

Alla luce dell'evoluzione qui sinteticamente esposta, sembra potersi affermare che il passo plautino esaminato, il quale sotto le apparenze comiche richiama sia il fenomeno delle speculazioni sui prezzi nei mercati sia le modalità della sua repressione, rappresenti in definitiva una (ulteriore) fonte dell'esistenza, già alla fine dell'età

⁷⁵ Le fonti che soccorrono a tal fine sono rappresentate essenzialmente da *Lex Imitana* 75 e Ulp. 8 *de off. Proc.*, D. 47.11.6 pr.-2. Per tale collegamento vd. R. SCEVOLA, 'Utilitas publica'. 2. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, 270 s., part. nt. 10.

⁷⁶ A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum*, cit. 503 s.

⁷⁷ A. POLLERA, «Annonam ademptare», cit., 410; A. TORRENT, *Crimen annonae*, cit., 1006 ss.; P. RESINA SOLA, *Prácticas monopolísticas*, cit., 777 ss.

repubblicana, di un embrionale 'diritto del mercato'⁷⁸, il quale si radicò e consolidò grazie anche alle funzioni coercitive degli edili, sia curuli che plebei, per essere poi legislativamente attratto nella sfera del diritto penale romano in età augustea⁷⁹.

ABSTRACT

Il presente lavoro analizza alcuni versi di un monologo del parassita Ergasilo nei *Captivi* di Plauto. Esso offre l'occasione di svolgere alcune riflessioni sulla consapevolezza, da parte di Plauto e del suo pubblico, del fenomeno – evidentemente diffuso e ben noto in quell'epoca – delle speculazioni sui prezzi nei mercati cittadini. La sequenza esaminata lascia intendere anche, attraverso la messinscena di Ergasilo che si improvvisa magistrato giudicante, che la competenza in materia fosse degli edili, i quali perseguivano queste condotte criminose con multe ed eventualmente con *iudicia populi*.

This paper analyzes some text sequences of a monologue by parasite Ergasilo's in Plautus' *Captivi*. It also offers the opportunity to make a few observations on the awareness, by Plautus and his

⁷⁸ F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1998)*, a cura di E. LO CASCIO, Bari, 2000, 38 ss., ha fatto riferimento all'esistenza in epoca repubblicana di un 'diritto del mercato' fondato essenzialmente sulle funzioni giurisdizionali degli edili curuli; nello stesso senso, E. CHEVREAU, *L'édit des édiles curules: un droit des marchés avant la lettre?*, cit., 47 ss.

⁷⁹ Sulla scarsa efficacia deterrente nel tempo dell'attività degli edili, i quali – peraltro – dovevano aver incontrato non poche difficoltà nel controllo dei prezzi a causa del disordine dei mercati provocato dalle agitazioni sociali del I sec. a.C., vd. A. TORRENT, *Crimen annonae*, cit., 1007 ss.

audience, about the phenomenon – evidently widespread and well-known at that time – of price speculation in the city markets. The text sequence also suggests, through the staging of Ergasilo in the guise of a magistrate, that competence in this field was of *aediles*, whom pursued these criminal acts with fines and eventually with *iudicia populi*.

PIERA CAPONE

Ricercatore di Diritto romano e Diritto dell'antichità

Università degli Studi di Napoli Federico II

pieracapone@unina.it

